

Relazione illustrativa

L'articolo 4 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ha disposto che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 - come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - il piano dei conti integrato deve essere definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il **31 dicembre 2012**, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine il gruppo di lavoro costituito all'interno del Comitato dei principi contabili ha elaborato uno schema di piano dei conti lavorando in reciproco accordo con l'analogo gruppo di lavoro costituito in seno alla COPAFF relativamente agli enti territoriali ed alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 196/2009, nell'ottica di realizzare, per quanto possibile, l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni.

Il piano dei conti elaborato dal gruppo interno al Comitato dei principi contabili è stato adottato ai fini della sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. L'articolo 2, comma 4, del DPCM del 28 dicembre 2011, in realtà ha reso obbligatoria per il 2012 per gli enti in sperimentazione l'adozione degli strumenti relativi alla contabilità finanziaria definiti nel nuovo quadro normativo, mentre ha consentito di rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

La sperimentazione degli enti territoriali fornisce elementi utili, tra l'altro, ai fini di verificare l'esattezza delle voci del piano individuate.

Nello schema di regolamento si stabilisce che le pubbliche amministrazioni le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, adottino il piano dei conti integrato - come definito nell'allegato



n. 1 che costituisce parte integrante dello stesso schema di regolamento - a partire dal 2014, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 91/2011 per l'adozione del sistema integrato di scritturazione contabile.

Lo schema di regolamento non si applica, quindi, alle Regioni, agli enti locali e loro organismi, rientranti nella disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il piano dei conti integrato è composto dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Si ricorda che il piano oggetto del regolamento è destinato alle amministrazioni pubbliche che adottano un regime di contabilità finanziaria, affiancato da una contabilità economico-patrimoniale.

Tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'elaborazione delle voci del piano dei conti è stata effettuata in coerenza con il sistema delle regole contabili europee, al fine di facilitarne il raccordo.

L'articolo 1 riporta le definizioni e le denominazioni utilizzate nel corpo dello schema di regolamento.

L'articolo 2 introduce il piano dei conti integrato, come riportato nell'allegato n. 1 che deve essere applicato da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità finanziaria, a partire dal 2014.

L'articolo 3 descrive come ciascuna transazione elementare deve essere correlata alla corrispondente voce del piano relativo alla contabilità finanziaria ed essere registrata anche nella contabilità economico-patrimoniale ove la stessa generi un evento rilevante secondo i principi della contabilità economica patrimoniale. Al fine di favorire l'integrazione delle scritture contabili, gli schemi di transizione predisposti annualmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato evidenziano la correlazione delle voci del piano relativo alla contabilità finanziaria con corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative al periodo di sperimentazione della nuova disciplina, della durata di un esercizio finanziario, a decorrere dal 2013. La norma prevede, inoltre, che con la sperimentazione debba essere valutata la possibilità di estensione dell'ambito applicativo del regolamento al bilancio dello Stato, in coerenza con l'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 5 dispone che eventuali aggiornamenti del piano dei conti siano adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di effetti per la finanza pubblica. Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevino le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. In particolare, la norma prevede, al comma 3, lettera a), che con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *entro il 31 dicembre 2012*, sono definiti, tra l'altro, le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce. L'attuazione della disciplina non implica, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

4/6

POSITIVO

NEGATIVO

12 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili avviato con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente articolato ha l'obiettivo di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in relazione al "piano dei conti integrato". In particolare, l'articolo 4 del suindicato decreto legislativo prevede, per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevino le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 4 dispone che le voci del piano dei conti siano definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, "nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni". Il sopracitato articolo 4 stabilisce al comma 3, lettera a) che con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tra l'altro, le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce. I regolamenti devono essere adottati entro il 31 dicembre 2012, secondo le modifiche apportate alla norma dall'articolo 19 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Le finalità del piano dei conti sono individuate dal successivo articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Parallelamente alla disciplina oggetto della presente regolamentazione, in relazione alle Regioni, agli enti locali ed ai loro organismi, esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, si segnala che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Inoltre, sempre in relazione a tali soggetti, la sperimentazione della relativa disciplina è regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 che prevede, tra l'altro, all'articolo 8, l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente dimostra notevoli carenze per quanto riguarda il coordinamento tra le varie forme di rappresentazioni contabili adottate dalle pubbliche amministrazioni, ragion per cui si ravvisa la necessità di uniformare i criteri di contabilizzazione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



Il regolamento risponde all'esigenza di adottare regole contabili omogenee attraverso il coordinamento tra le varie forme di rappresentazioni contabili adottate dalle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire la qualità, la trasparenza, l'uniformità e dunque la certezza dei dati di finanza pubblica. In tal modo, inoltre, si consente il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche e si garantisce l'allineamento della legislazione dello Stato italiano al sistema europeo dei conti.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo dell'intervento regolatore è quello di fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni sull'adozione del piano dei conti integrato al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) nonché dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge n. 196/2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. L'adozione del piano persegue, tra l'altro, la finalità di migliorare la raccordabilità dei dati contabili delle amministrazioni con il sistema europeo dei conti ed è finalizzata, in ultima istanza, ad assicurare il pieno rispetto delle regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal regolamento 26 luglio 2010, n. 679/2010. Con tale intervento si assicura, inoltre, la qualità, la trasparenza, l'uniformità e la certezza dei dati di finanza pubblica, nell'ottica dell'efficienza e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato all'esito di una prima fase di sperimentazione - che sarà svolta nel corso dell'esercizio finanziario 2013- coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, volta anche ad evidenziare la necessità di eventuali aggiornamenti e modifiche. La sperimentazione riguarderà tra l'altro la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte, e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di rilevanza di bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche, saranno individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, garantendo, in ogni caso, che alla sperimentazione partecipino, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione.

All'esito della sperimentazione, si darà avvio a regime, a decorrere dal 2014, al nuovo sistema integrato di contabilità.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità finanziaria.



SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 1 dicembre 2009, n. 196 ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Il non intervento comporterebbe il proseguimento dei problemi derivanti dalla carenza di coordinamento tra le varie forme di rappresentazioni contabili adottate dalle pubbliche amministrazioni, ragion per cui si ravvisa la necessità di adottare regole contabili uniformi attraverso un comune piano dei conti integrato, al fine di favorire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel merito non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio, il quale è frutto di uno studio svolto dal Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 1 dicembre 2009, n. 196 che ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, l'intervento regolatorio risponde all'esigenza di dare piena attuazione a norma primaria, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) nonché dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge n. 196/2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non sono stati reperiti riferimenti statistici già effettuati, attinenti specificamente alla materia oggetto del provvedimento. Tuttavia, gli effetti positivi dell'intervento regolatore sono stati oggetto di valutazione da parte del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi sotto il profilo della maggiore trasparenza e chiarezza dei conti pubblici.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'intervento hanno l'obbligo di adottare il piano dei conti integrato (finanziario ed economico patrimoniale) a partire dall'esercizio 2014, secondo lo schema previsto dall'allegato 1 del decreto. In relazione agli obblighi informativi previsti dal regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, la Ragioneria Generale dello



Stato deve pubblicare annualmente, sul proprio sito Internet, un glossario nel quale deve essere esemplificato il contenuto delle voci del piano dei conti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione, in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle amministrazioni destinatarie dell'intervento, come definite dall'articolo 1 dello schema di regolamento, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si fa riferimento alle amministrazioni in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91/2011, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Inoltre, l'intervento non trova applicazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 91/2011 nei confronti delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, rientranti nella disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato deve pubblicare sul proprio sito Internet, oltre allo schema di cui all'allegato 1, gli schemi descritti dall'articolo 3, comma 3, diretti a collegare le voci del piano relativo alla contabilità finanziaria alle corrispondenti voci del piano economico-patrimoniale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con i mezzi e con le modalità già in essere nell'ambito della vigente disciplina.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento, in termini di chiarezza delle procedure, velocizzazione, verifica della trasparenza dei conti e, anche in termini di rapporto costi-benefici.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Schema di Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolato è diretto a dare attuazione all'art. 4 della legge 31 maggio 2011, n. 91, prevedendo l'obbligo di adozione del piano dei conti a carico delle amministrazioni di cui dall'articolo 1, comma 1, lettera a). L'articolato individua, inoltre, nell'apposito allegato, le voci del piano dei conti, in coerenza con i principi contabili previsti dal sopracitato decreto legislativo, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia; al fine di migliorare la raccordabilità dei conti anche in vista del necessario rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento comunitario. La proposta risulta, inoltre, coerente con il programma di Governo che prevede, tra l'altro, quali obiettivi da raggiungere, una maggiore trasparenza, responsabilità ed efficienza della spesa pubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia è disciplinata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme regolamentari proposte non introducono modifiche normative dirette, ma mirano a completare e ad integrare la normativa vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali ed in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando materia di competenza esclusiva dello Stato. Peraltro le Regioni, gli enti locali ed i loro organismi sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento regolatore non si fa ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.



Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il presente regolamento è diretto ad attuare l'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che è sostanzialmente finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento contabile nazionale a quello comunitario. Tale articolo prevede, per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevinò le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. In particolare, il comma 2 del medesimo articolo dispone che le voci del piano dei conti siano definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 91/2011, "nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni."

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.



PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni presenti nel testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le fattispecie oggetto di disciplina e sono sostanzialmente coerenti con quelle già invalse.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatore si limita a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del regolamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del regolamento aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento prevede l'obbligo di adozione, da parte delle amministrazioni destinatarie, del piano dei conti integrato secondo lo schema previsto dall'allegato 1. A tal fine è previsto, ai sensi dell'articolo 4, un periodo di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario a decorrere dal 2013.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

